



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1308

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali

08/06/2025 - 17:36

Indice

1. DDL S. 1308 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1308	5
1.2.2. Testo approvato 1308 (Bozza provvisoria)	6
1.2.3. Testo 1	7
1.3. Trattazione in Commissione	87
1.3.1. Sedute	88
1.3.2. Resoconti sommari	89
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)	90
1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236(ant.) del 26/02/2025	91
1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237(pom.) del 04/03/2025	92
1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 238(ant.) del 05/03/2025	93
1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239(pom.) dell'11/03/2025	94
1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 176(pom.) del 25/03/2025	95
1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180(ant.) del 02/04/2025	96
1.3.2.1.7. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182(ant.) del 03/04/2025	97
1.3.2.1.8. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 185(ant.) del 10/04/2025	98
1.3.2.1.9. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 186(pom.) del 15/04/2025	99
1.3.2.1.10. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 188(ant.) del 23/04/2025	100
1.3.2.1.11. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 256(ant.) del 23/04/2025	101
1.3.2.1.12. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 258(pom.) del 29/04/2025	102
1.3.2.1.13. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 259(ant.) del 30/04/2025	103
1.3.2.1.14. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 260(pom.) del 06/05/2025	104
1.3.2.1.15. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 266(pom.) del 20/05/2025	105
1.3.2.1.16. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 268(pom.) del 21/05/2025	106
1.4. Trattazione in consultiva	107
1.4.1. Sedute	108
1.4.2. Resoconti sommari	109
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	110
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 91(pom., Sottocomm. pareri) del 13/05/2025	111
1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 323(pom.) del 13/05/2025	112

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	113
1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 360(pom.) dell'11/03/2025	114
1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390(pom.) del 27/05/2025	115
1.4.2.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . 116	
1.4.2.3.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 194(pom.) dell'11/03/2025	117
1.4.2.3.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 195(ant.) del 12/03/2025	118
1.4.2.3.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 196(ant.) del 19/03/2025	119
1.4.2.3.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 197(ant.) del 25/03/2025	120
1.4.2.4. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 121	
1.4.2.4.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 295(pom.) del 06/05/2025	122
1.5. Trattazione in Assemblea	123
1.5.1. Sedute	124
1.5.2. Resoconti stenografici	125
1.5.2.1. Seduta n. 310 del 29/05/2025	126

1. DDL S. 1308 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1308

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Documenti acquisiti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali

Titolo breve: *Reati contro gli animali*

Iter

29 maggio 2025: approvato definitivamente, non ancora pubblicato

Successione delle letture parlamentari

[C.30](#) assorbe [C.468](#), [C.842](#), [C.1109](#), [C.1393](#) approvato

S.1308 assorbe [S.11](#), [S.587](#), [S.984](#), [S.1398](#), [S.1405](#) **approvato definitivamente, non ancora pubblicato**

Iniziativa Parlamentare

[On. Michela Vittoria Brambilla](#) (Misto)

Cofirmatari

[On. Walter Rizzetto](#) (FDI) , [On. Eleonora Evi](#) (Misto) , [On. Francesco Gallo](#) (Misto) , [On. Gloria Saccani Jotti](#) (FI-PPE) , [On. Stefania Ascari](#) (M5S) (ritira firma in data 13 novembre 2024) [On. Dario Carotenuto](#) (M5S) (ritira firma in data 12 novembre 2024) [On. Sergio Costa](#) (M5S) (ritira firma in data 28 ottobre 2024) [On. Rita Dalla Chiesa](#) (FI-PPE) (aggiunge firma in data 1 marzo 2023) [On. Deborah Bergamini](#) (FI-PPE) (aggiunge firma in data 10 marzo 2023) [On. Isabella De Monte](#) (IV-C-RE) (aggiunge firma in data 6 febbraio 2024) [On. Eliana Longi](#) (FDI) (aggiunge firma in data 23 settembre 2024)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **22 novembre 2024**; annunciato nella seduta n. 245 del 26 novembre 2024.

Classificazione TESEO

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI, CODICE E CODIFICAZIONI, REATI

Articoli

DIRITTO PENALE (Artt.1, 2, 6, 8), DIVIETI (Artt.2, 3, 7, 10, 14), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3, 4, 6, 10, 13, 14), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.2, 3, 4, 8, 10, 11), PENE PECUNIARIE (Artt.2, 6, 9, 10, 15), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Artt.4, 5), CONDANNE PENALI (Artt.4, 5, 6, 8), INTERNET (Artt.4, 5), MINORI (Artt.4, 5), ARMI (Art.5), BOVINI (Art.5), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.5), CAVALLI (Art.5), MORTE (Art.5), ABROGAZIONE DI NORME (Art.6), CONFISCA (Art.6), PENE DETENTIVE (Artt.6, 9, 14, 15), ABBATTIMENTO DI ANIMALI (Art.7), PROTEZIONE DEGLI ANIMALI (Art.9), ANIMALI DOMESTICI (Artt.9, 10, 11), FORZE DI POLIZIA (Art.11), BASI DI DATI (Art.11), REATI (Art.12), MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (Art.12), POLIZIA GIUDIZIARIA (Art.12), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.13), AMBIENTE (Art.13), TUTELA DELLA FAUNA (Art.14)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Manfredi Potenti \(LSP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 4 marzo 2025).

Relatore di maggioranza Sen. [Manfredi Potenti \(LSP-PSd'Az\)](#) nominato nella seduta pom. n. 268 del 21 maggio 2025.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 28 novembre 2024.

Annuncio nella seduta n. 247 del 28 novembre 2024. Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Cultura, istruzione), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro) Nuovamente assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 1 aprile 2025. Annuncio nella seduta n. 289 del 1 aprile 2025. Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Cultura, istruzione), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1308

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/DDLPRES/0/1435682/all>

1.2.2. Testo approvato 1308 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/DDLMESS/0/1457594/all>

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

22 maggio 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della
disciplina in materia di reati contro gli animali (1308)**

EMENDAMENTI

Art. 1

01.1

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

1. Dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il seguente:

«TITOLO XIV-*bis*.

DEGLI ANIMALI

Art. 455-*bis*. - (*Diritti degli animali*) - Gli animali sono esseri senzienti. La legge riconosce e tutela il loro diritto alla vita, alla salute e a condurre un'esistenza dignitosa, compatibile con le loro caratteristiche etologiche. La detenzione e l'impiego degli animali, a qualsiasi titolo, deve avvenire sempre nel rispetto di tali diritti.

Art. 455-*ter*. - (*Affidamento degli animali in caso di separazione dei coniugi*) - In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, decide sull'affidamento dell'animale nel suo esclusivo interesse.

— 2 —

Qualora ne sussista la volontà, al fine di garantire il benessere dell'animale, quest'ultimo è affidato in via condivisa tra i coniugi, con obbligo di dividere le spese di mantenimento e di cura in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge.

Art. 455-*quater*. - (*Accesso degli animali da compagnia nei locali pubblici e privati e sui mezzi di trasporto pubblico*) - L'accesso di animali da compagnia di cui all'Allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2016, al seguito del proprietario o del detentore è sempre consentito nei locali pubblici o privati aperti al pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico.»».

01.2

MAIORINO, BILOTTI, NATURALE, LOPREIATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Circostanze aggravanti comuni)

1. All'articolo 61, numero 11-*quinquies*) del codice penale, dopo le parole: «la libertà personale» sono inserite le seguenti: «nonché contro gli animali».».

01.3

MAIORINO, BILOTTI, NATURALE, LOPREIATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Obblighi del condannato)

1. All'articolo 165 del codice penale dopo il quarto comma è inserito il seguente capoverso: «Nei casi di condanna per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*, nonché di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.201, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o delle associazioni previsti dall'articolo 19-*quater* delle disposizioni di

coordinamento e transitorie del codice penale non prevedendo la possibilità di contatto diretto tra l'autore del reato e gli animali fino al termine del percorso, salvo che si tratti di percorsi di terapia assistita con animali sotto la guida ed il controllo di professionisti di zooantropologia assistenziale.»».

01.4

MAIORINO, BILOTTI, NATURALE, LOPREIATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Obblighi del condannato)

1. All'articolo 165 del codice penale dopo il quarto comma è inserito il seguente capoverso: «Nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dal titolo IX-*bis* del libro secondo, nonché di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.201, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore degli enti o delle associazioni previsti dall'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, nonché a favore di strutture pubbliche di rifugio per animali e a quelle volte alla gestione e alla tutela degli stessi, per un tempo determinato e comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità previste dal primo e dal secondo comma »».

01.5

MAIORINO, BILOTTI, NATURALE, LOPREIATO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Confisca obbligatoria)

1. All'articolo 240, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto, in fine, il seguente: «2-*bis*) degli animali utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqies*, nonché di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.201."»».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,

premesso che:

il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali, finalità di certo condivisibile;

il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport del 8 gennaio 2025 concernente "Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati" impone stringenti vincoli perché i galoppatoi possano ottenere le autorizzazioni e l'omologazione;

in Sardegna, le corse di cavalli sono espressione antica e storica dell'identità di una o più comunità. Fino alla stagione 2024, grazie alla deroga prevista nel decreto precedente per i galoppatoi comunali, nelle corse sarde sono stati impiegati cavalli di razza Purosangue inglese all'interno di apposite strutture sportive, seppure non omologate, che rispecchiassero le caratteristiche tecniche, di sicurezza (per animali e spettatori), di rispetto del benessere animale proprie delle strutture e degli impianti ippici ufficiali, che negli anni sono state oggetto di un continuo adeguamento tecnico alle normative vigenti;

con l'entrata in vigore del nuovo decreto numerose manifestazioni sarebbero a rischio per l'impossibilità di adempiere alle numerose prescrizioni ivi contenute, in particolare, la procedura omologatoria richiede infatti tempi tecnici incompatibili con l'imminenza della stagione ippica 2025;

numerosi galoppatoi comunali sardi pur essendo equiparabili alle strutture ufficiali autorizzate dal MASAF e dalla FISE, non potrebbero ospitare manifestazioni: nella sola regione sarda sarebbero sei i galoppatoi a rischio, ubicati nei comuni di Guasila, Bono (SS), Pozzomaggiore (SS), San Giovanni Suergiu (Sud Sard.), Fonni (NU) e Orgosolo (NU);

Si impegna il Governo

a valutare di introdurre una proroga delle tempistiche di adeguamento alla nuova normativa, o una deroga nell'applicazione della stessa, per i casi in cui il galoppatoio presenti altissimi standard di sicurezza.

G1.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,

premesso che:

il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali;

giova a tal fine ricordare la recente importante riforma dell'articolo 9 della Costituzione e in particolare il terzo comma del medesimo articolo, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, laddove si prevede che "la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali";

nell'ambito delle necessarie norme e disposizioni volte a potenziare e rendere più efficace la normativa vigente in materia di tutela degli animali, non va dimenticata la necessità di rivedere le norme ormai anacronistiche che regolamentano il trasporto a trazione animale delle carrozze turistiche;

nel nostro Paese sono diverse centinaia i cavalli ancora utilizzati per il traino delle carrozze turistiche anche in città frenetiche intasate di traffico come Ro, Firenze, Palermo;

il dibattito sulla sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, oltre ai maltrattamenti subiti dagli animali va avanti da anni anche a colpi di ordinanze, regolamenti, ricorsi e annullamenti;

come ci ricorda la LAV, ai contenziosi giudiziari si aggiungono le manifestazioni delle Associazioni per la tutela degli animali e la crescente sensibilità dell'opinione pubblica che ritiene le cosiddette "carrozzelle" o "botticelle" un retaggio del passato che costa sofferenza agli animali;

i cavalli che trainano le carrozze, infatti, sono costretti a lavorare per molte ore al giorno, con carichi fino a 900 kg, esposti a condizioni climatiche sempre più estreme, sottoposti a un elevatissimo livello di stress per muoversi nel traffico e forzati a eseguire un compito in cui non hanno modo di interagire positivamente con quello che li circonda;

inoltre ogni anno i cavalli sono vittime di incidenti, e durante la stagione estiva, si verificano malori ed episodi mortali dovuti alle proibitive condizioni in cui gli animali sono costretti a lavorare per via delle alte temperature;

impegna il Governo

a valutare le iniziative normative, anche con il coinvolgimento degli enti locali, a tutela degli equidi, nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

G1.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,

premesso che:

il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali;

in questo ambito va sottolineata con forza l'importante riforma dell'articolo 9 della nostra Carta Costituzionale e in particolare il terzo comma del medesimo articolo, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, laddove si prevede che "la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali";

la proposta interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedendo la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; modificando la rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale;

gli allevamenti intensivi sono allevamenti di animali stipati in fittizzi capannoni, spesso in condizioni igieniche penose e senza mai vedere la luce del sole;

gli animali vivono confinati in casse di gestazione, gabbie con filo spinato, terreni sterili o altri sistemi di confinamento estremamente crudeli;

questa intensificazione e meccanizzazione viene applicata in tutti gli allevamenti intensivi, coinvolgendo milioni di animali come mucche, pecore, maiali, polli, tenuti al chiuso in quelle che sono definite "le fattorie industriali", meglio note come allevamenti intensivi;

gli allevamenti intensivi non corrispondono affatto a quelli pubblicizzati dalle grandi multinazionali con "animali felici" che girano liberamente alla luce del sole in rigogliosi campi verdi: siamo lontani anni luce dalle immagini pubblicitarie;

Come spiega l'organizzazione senza fini di lucro PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), *"Questi animali non potranno mai crescere le loro famiglie, rotolarsi sull'erba, costruire nidi o fare tutto ciò che è naturale e importante per loro, la maggior parte non sentirà nemmeno il sole sulla loro pelle, non respirerà aria fresca fino al giorno in cui saranno caricati su camion destinati al macello"*

gli allevamenti intensivi sono progettati per garantire il massimo rendimento possibile al minor costo, operano senza riguardo per la salute pubblica, l'ambiente, la sicurezza alimentare, le economie rurali, la salute degli animali e delle comunità circostanti.

— 7 —

la forte presenza di allevamenti intensivi di suini e pollame nel nostro paese, oltre a pregiudicare il benessere animale, è responsabile della produzione del 75% delle emissioni di ammoniaca legata alle deiezioni e ai liquami prodotti da tali aziende, un gas nocivo per la salute umana e per l'ambiente, che concorre alla formazione del particolato secondario inorganico;

impegna il Governo:

ad individuare nell'ambito del Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria misure per l'abbandono del sistema degli allevamenti intensivi, incentivando misure di sostegno per la riconversione delle attività agricole e zootecniche verso un modello compatibile con la salute, l'ambiente e il benessere animale.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

1. All'articolo 544-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, diffonde immagini, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie, strazio o maltrattamento agli animali, è punito con la reclusione da quattro mesi a tre anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.»;

b) al secondo comma, le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «della metà.»»

2.2

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 544-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi e con la multa da 15.000 a 30.000 euro";

b) al secondo comma, le parole: "da un terzo alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "della metà"».

2.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, BILOTTI, LOPREIATO

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 544-quater, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a quattro anni e sei mesi e con la multa da 15.000 a 30.000 euro».

2.4

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "da quattro mesi a due anni", sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni.»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 544-quater, secondo comma, le parole: "da un terzo alla metà", sono sostituite dalle seguenti: «della metà».*

2.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 544-*quater* del codice penale, al primo comma le parole: "quattro mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni e mezzo a sette anni».

2.6

NATURALE, Sabrina LICHERI, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il secondo comma è aggiunto, in fine il seguente: "Fuori dai casi di concorso, la pena per chi partecipa agli spettacoli o alle manifestazioni di cui al primo comma è diminuita della metà."».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone";

si ricorda che la riforma dell'articolo 9 della Costituzione (legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022) attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Viene, poi, previsto che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali, con una normativa applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti);

la proposta interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedendo la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; modificando la rubrica del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale;

l'articolo 2 aumenta le sanzioni amministrative di cui all'articolo 544-*quater* del codice penale nei confronti di chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali;

gli animali nei circhi sono prigionieri addestrati con metodi coercitivi, trasportati da un luogo all'altro del Paese e costretti ad esibirsi per un assurdo divertimento;

oltre il 76% degli italiani è contrario all'uso degli animali nei circhi e quasi 4 italiani su 5 (79%) sono favorevoli a destinare i fondi pubblici, attualmente devoluti ai circhi con animali, solamente a favore di circhi che si riconverteranno, proponendo spettacoli con giocolieri, trapezisti e altri numeri, senza l'uso di animali;

del tutto simile (80%) la quota di popolazione che si dichiara propensa ad andare a vedere un circo senza l'uso di animali;

si stima infatti che ancora oggi siano circa 2.000 gli animali usati nei circhi italiani, costretti a esercizi innaturali, sottoposti ad addestramenti basati anche su violenza fisica e psicologica, rinchiusi in piccoli spazi, spesso in ambienti inadeguati e sottoposti a spostamenti che costituiscono per loro un ulteriore stress. Mentre sono già più di 50 i Paesi che nell'Unione Europea e nel resto del mondo hanno vietato o fortemente limitato l'uso degli animali nei circhi in diverse forme;

impegna il Governo:

a valutare l'eventuale necessità di una revisione della normativa in materia di attività circensi e spettacoli viaggianti.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) al primo comma, dopo la parola: «organizza» sono inserite le seguenti: «, realizza, finanzia» e le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

2) *dopo la lettera a), inserire la seguente:* «a-bis) al secondo comma, alinea, le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «della metà».

3.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «da due a quattro anni» con le seguenti: «da cinque a otto anni».

3.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da due a quattro anni» con le seguenti: «da tre a cinque anni».

3.4

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al terzo comma», inserire le seguenti: «, dopo le parole: "allevando o addestrando animali", sono inserite le seguenti: ", o somministrando loro sostanze dopanti o detenendoli a catena o in altre condizioni tali da stimolarne l'aggressività, e"».

3.5

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis*) dopo il quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Al-la stessa pena di cui al primo comma soggiace chi, anche se non presente sul luogo del reato e fuori dei casi di concorso nel medesimo, consapevolmente concede a qualsiasi titolo un terreno o un edificio per consentire lo svolgimento dei combattimenti di cui al primo comma.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero degli animali utilizzati e dei terreni o degli edifici concessi."».

3.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) è aggiunto in fine il seguente comma: «Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, diffonde scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro».

3.0.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali)

1. Dopo l'articolo 441 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 441-*bis*. - (Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-

que, senza autorizzazione abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati vengano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-*bis*.

È in ogni caso disposta la confisca delle esche o bocconi di cui al primo comma anche se non è stata pronunciata condanna».

3.0.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

1. Dopo l'articolo 441 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 441-*bis*. - (*Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali*) - Chiunque, fuori delle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, utilizza, colloca o abbandona esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.»»

3.0.3

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(*Esche nocive o pericolose*)

Dopo l'articolo 544-*quinqüies* è inserito il seguente:

«Art. 544-*quinqüies*.1. - (*Esche nocive o pericolose*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione abbandona

esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.».

Art. 4

4.1

BILOTTI, MAIORINO, LOPREIATO

Al comma 1, capoverso «Art. 544-septies», lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in concorso con essi».

4.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 544-septies», dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;

c-ter) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale;

c-quater) se i fatti sono commessi con l'uso delle armi;

c-quinquies) se i fatti, fuori dalle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, sono commessi da chiunque prepari, detenga, utilizzi o sparga esche o bocconi avvelenati o sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplodente che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale. È in ogni caso disposta la confisca delle esche, dei bocconi o delle sostanze nocive impiegate, anche se non è stata pronunciata condanna. I costi relativi alla bonifica dei luoghi sono a carico dei condannati;

c-sexies) se sono commessi atti sessuali con animali o se lo sfruttamento sessuale degli stessi è organizzato, controllato, gestito o favorito anche attraverso esibizioni o spettacoli pornografici ovvero attraverso la diffusione di materiale zoo-pornografico anche per via informatica o telematica;

c-septies) se i fatti sono commessi al fine di modificare, anche chirurgicamente, l'aspetto o la morfologia di un animale a fini non terapeutici, fatti salvi gli interventi finalizzati a impedire la riproduzione dell'animale;

c-octies) se i fatti sono commessi a fini intimidatori.».

4.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, capoverso «Art. 544-septies», dopo la lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti:

«c-bis) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;

c-ter) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale;

c-quater) se i fatti sono commessi con l'uso di armi;

c-quinquies) se sono commessi atti sessuali con animali o se lo sfruttamento sessuale degli stessi è organizzato, controllato, gestito o favorito anche attraverso esibizioni o spettacoli pornografici ovvero attraverso la diffusione di materiale zoopornografico anche per via informatica o telematica;

c-sexies) se i fatti sono commessi al fine di modificare, anche chirurgicamente, l'aspetto o la morfologia di un animale a fini non terapeutici, fatti salvi gli interventi finalizzati a impedire la riproduzione dell'animale;

c-septies) se i fatti sono commessi a fini intimidatori.».

4.4

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «Art. 544-septies», dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;

c-ter) se i fatti, fuori delle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, sono commessi da chiunque prepari, detenga, utilizzi o sparga esche o bocconi avvelenati o sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplosivo che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale. È in ogni caso disposta la confisca delle esche, dei bocconi o delle sostanze nocive impiegate, anche se non è stata pronunciata condanna. I costi relativi alla bonifica dei luoghi interessati sono a carico dei condannati;

c-quater) se sono commessi atti sessuali con animali o se lo sfruttamento sessuale degli stessi è organizzato, controllato, gestito o favorito anche attraverso esibizioni o spettacoli pornografici ovvero attraverso diffusione di materiale zoopornografico anche per via informatica o telematica;

c-quinquies) se i fatti sono commessi al fine di modificare, anche chirurgicamente, l'aspetto o la morfologia di un animale a fini non terapeutici, fatti salvi gli interventi finalizzati a impedire la riproduzione dell'animale.»

4.5

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso: «Art. 544-septies», dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«*c-bis*) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi.».

4.6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso: «Art. 544-septies», dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«*c-bis*) se i fatti sono commessi con l'uso di armi.».

4.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso: «Art. 544-septies», dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«*c-bis*) se i fatti sono commessi a fini intimidatori.».

4.9

MAIORINO, NATURALE, BILOTTI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 544-septies», aggiungere il seguente: «Art. 544-octies. - (Delitti colposi contro gli animali) - Se taluno dei fatti di cui al presente Titolo è commesso per colpa, le pene previste sono diminuite di un terzo.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole «è aggiunto, in fine, il seguente articolo:» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:»

4.10

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le pene di cui agli articoli 544-bis e 544-ter sono diminuite di un terzo se i fatti sono commessi per colpa.»-

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «aggravanti» aggiungere le seguenti: «e attenuanti».

Art. 5

5.1

BILOTTI, MAIORINO, LOPREIATO

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 133, primo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o all'animale».

Conseguentemente, alla rubrica, prima delle parole «544-bis», inserire le seguenti: «133,».

5.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 133, primo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o all'animale".»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «agli articoli» inserire la seguente: «133,».»

5.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 544-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da due anni a sei anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro».

5.4

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da uno a cinque anni»;

b) alla lettera b), capoverso, sostituire le parole: «da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000», con le seguenti: «da tre a sette anni e dalla multa da euro 20.000 a euro 70.000.».

5.5

MAIORINO, BILOTTI, NATURALE, LOPREIATO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da un anno a quattro anni e sei mesi»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 60.000

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte di più animali la pena è aumentata da un terzo alla metà.».

5.7

NATURALE, Sabrina LICHERI, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due anni e sei mesi a cinque anni».

5.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è aumentata di un terzo se, durante la commissione di un furto d'abitazione, il colpevole cagiona la morte di un animale d'affezione.»»

5.6

NATURALE, Sabrina LICHERI, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da tre a sei anni».

5.9

MAIORINO, BILOTTI, NATURALE, LOPREIATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «etologiche» sono inserite le seguenti: «, compreso il suo utilizzo come richiamo vivo nell'attività venatoria, o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o produttive di sofferenze, o li sottopone ad atti sessuali» e le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro» e al terzo comma, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo».

5.10

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «da sei mesi a due anni», con le seguenti: «da diciotto mesi a cinque anni».

5.11

NATURALE, Sabrina LICHERI, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni».

5.12

MAIORINO, BILOTTI, NATURALE, LOPREIATO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni e sei mesi».

5.13

SIRONI, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La stessa pena si applica a chiunque sottopone animali della specie equina a comportamenti contrari a quanto disposto dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nonché li impiega in attività svolte in ambienti o con modalità incompatibili con le loro esigenze etologiche e fisiologiche, comprese quelle derivanti da turni lavorativi eccessivi o prolungati anche nell'utilizzo per carrozze turistiche a trazione animale"».

5.14

BILOTTI, MAIORINO, LOPREIATO

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al secondo comma, dopo la parola: «vietate» sono inserite le seguenti: «o farmaci per finalità non terapeutiche».

5.15

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 544-sexies del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 544-septies. - (Maltrattamento genetico) - Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, l'allevamento, l'importazione e la commercializzazione di animali, semi ed embrioni geneticamente selezionati con l'obiettivo di accentuare le caratteristiche fisiche di taluna specie con ripercussioni tali da provocare patologie o compromettere le normali funzioni vitali degli stessi.

La norma si applica a tutte le specie animali, siano essi d'affezione o finanche destinati alla produzione di alimenti, alla sperimentazione animale, alle manifestazioni sportive, agli spettacoli e alle attività lavorative, nonché destinati alla produzione di pelli e pellicce.

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Alla condanna consegue, in ogni caso, la confisca degli animali.»

5.16

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 544-sexies del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 544-septies. - (Ulteriori forme di maltrattamento di animali) - Al fine di risparmiare agli animali dolori, ansia e sofferenze evitabili, gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento.

Sono considerati reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, sofferenze o angosce, il debeccamento dei pulcini, la decornazione e la castrazione dei suinetti, nonché qualsiasi altra

forma di mutilazione di specie animali non necessaria ed effettuata senza anestesia.

Sono vietate la triturazione dei pulcini e l'asportazione o troncatura delle unghie delle tacchine.

È vietata la somministrazione e la vendita del fegato grasso di anatre e oche prodotto mediante ingozzamento.

Chiunque viola le previsioni del presente articolo è perseguito a norma degli articoli 544-*bis* e 544-*ter*.

5.17

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Dopo l'articolo 544-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 544-*septies*. - (*Istigazione a pratiche contro gli animali e diffusione illecita di materiale audio-video attraverso strumenti informatici e telematici*) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di animali, uno o più delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 638 e 727, anche mediante mera divulgazione degli atti di violenza attraverso strumenti informatici o telematici, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

2. Le pene per i fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 638 e 727 sono aumentate della metà se l'autore dei fatti, ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici.»

5.18

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, è aggiunto in fine, il seguente numero:

«8-*quater*. Se il fatto è commesso su un animale di affezione».

2-*ter*. All'articolo 133, primo comma, numero 2) del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o dell'animale».

5.20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «8-quater) se il fatto è commesso su un animale di affezione.»»

5.21

BILOTTI, MAIORINO, LOPREIATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) è inserito il seguente: «8.1) se il fatto è commesso su un animale di affezione».

5.22

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 625, primo comma, dopo il numero «8-ter», è aggiunto il seguente: "8-quater. se il fatto è commesso su un animale da affezione.»

5.23

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 3, capoverso: «Art. 638», sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».

5.24

MAIORINO, BILOTTI, NATURALE, LOPREIATO

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Dopo l'articolo 544-ter del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 544-ter.1. - (*Abbandono di animali*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.

All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

La pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose.».

4-bis. L'articolo 727 del codice penale è abrogato.».

5.25

NATURALE, Sabrina LICHERI, BILOTTI, LOPREIATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.»;

b) al secondo comma, le parole «, e produttive di gravi sofferenze» sono soppresse."».

5.26

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 727, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due anni e mezzo a cinque anni e con l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro»;

b) al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: ", e produttive di gravi sofferenze";

c) dopo il secondo comma, inserire il seguente: "Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova o per intervenuta prescrizione, per i reati previsti ai sensi del presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché della prole nata anche dopo il provvedimento di sequestro, anche se appartenenti a persona estranea al reato."»

5.27

BILOTTI, MAIORINO, LOPREIATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con l'ammenda da 5000 a 25.000 euro»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 575, 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose».

5.28

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo comma le parole: "da 1.000 a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 10.000

b) Al primo comma sostituire le parole: "fino ad un anno" con le seguenti: "da diciotto mesi a cinque anni".

c) Al primo comma sostituire le parole: "o con l'ammenda" con le seguenti: "e con l'ammenda".

d) Al secondo comma eliminare le parole: ", e produttive di gravi sofferenze".»

5.29

SIRONI, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Chiunque abbandona animali da pascolo, compresi quelli allevati in modalità estensiva, lasciandoli incustoditi in condizioni tali da esporli a sofferenze, anche sotto forma di malessere psico-fisico derivante dall'impossibilità di provvedere ai propri bisogni primari o dalla mancanza delle cure ordinarie, ovvero a pericoli per la loro incolumità, inclusi quelli derivanti da attacchi di predatori naturali, soggiace alla pena di cui al comma 1."».

5.30

MAIORINO, BILOTTI, NATURALE, LOPREIATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 131-bis, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: «anche in danno di animali» sono soppresse;

b) al terzo comma, dopo il numero 4-bis) è aggiunto, in fine, il seguente: «4-ter) per i delitti previsti dal titolo IX-bis del libro secondo, nonché di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.201.»».

5.31

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. All'articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente: «4-bis) per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 727 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201 e all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189.».

4-ter. All'articolo 133, primo comma, al numero «2.», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o all'animale.».

4-quater. All'articolo 164, secondo comma, dopo il numero 2., è aggiunto il seguente: «3. In relazione ai delitti consumati o tentati di cui al Titolo IX, Libro II e all'articolo 727 del codice penale, nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, e all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189.».

4-quinquies. All'articolo 168-bis, primo comma, dopo le parole: "codice di procedura penale," sono inserite le seguenti: «a esclusione dei delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, e all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189.».

5.32

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al comma 3 dell'articolo 131-bis, codice penale, dopo il punto 4, inserire il seguente: «4-bis. Per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 727 e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201».

4-ter. All'articolo 168-bis, primo comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», sono inserite le seguenti: «a esclusione dei delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 727 e all'articolo 4 della legge n. 201 del 2010 e all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189.».

4-*quater*. All'articolo 164, comma 2 del codice penale, dopo il punto 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In relazione ai delitti consumati o tentati di cui al Titolo IX-*bis*, Libro II e all'articolo 727 del codice penale nonché all'articolo 4 della legge n. 201 del 2010 e all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189.».

5.190

LOPREIATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*: All'articolo 625, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: "8-*quater*) se il fatto è commesso su un animale da affezione."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 625, 683 e 727 del codice penale»;

5.0.1

BILOTTI, MAIORINO, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale)

1. All'Articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, le parole: «di attività circense» sono soppresse.».

Art. 6

6.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, alla lettera b), al capoverso: «Art. 260-bis» sostituire le parole: «e 544-quinquies» con le seguenti: «544-quinquies e 727».

6.2

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 260-bis", al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di sentenza definitiva di condanna, la causale è restituita al soggetto che l'ha versata. Allo stesso modo si procede nei casi in cui il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi rispetto a quando viene pronunciata sentenza perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.».

6.3

BILOTTI, MAIORINO, LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine la seguente: «b-bis) All'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-sexies) delitti previsti dagli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201"».

6.4

BILOTTI, MAIORINO, LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine la seguente: «b-bis) All'articolo 381 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-septies) delitti previsti dagli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201"».

6.5

SPAGNOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Le associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, che operano ai sensi delle disposizioni previste dalla presente legge, presentano ogni anno all'amministrazione pubblica che affida loro l'incarico di gestire un Centro di recupero di animali selvatici (CRAS), ovvero li autorizza in tal senso, una relazione puntuale sull'attività svolta con riferimento ad ogni singolo animale affidato o sub-affidato e alle modalità con cui è custodito.»

6.0.2

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Formazione dei Carabinieri nonché disposizioni volte al contrasto dei combattimenti tra animali)

1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-*quinquies* del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, a decorrere dall'anno 2025, è autorizzata una spesa di euro 350.000.

2. Al fine di promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per le attività necessarie alla repressione del fenomeno criminoso del combattimento tra animali di cui all'articolo 544-*quinquies* del codice penale, è autorizzata una spesa di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Art. 7

7.100

LOPREIATO

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei casi di condanna per i delitti consumati o tentati, di cui agli articoli previsti da 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno settimanale e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164.»

7.101

LOPREIATO

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «La condanna per taluno dei delitti previsti agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies importa la pubblicazione della sentenza.»

7.3

SPAGNOLLI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora si tratti di animali allevati a scopo alimentare o di animali in stato di grave sofferenza a causa di patologie o di altri fondati motivi è possibile derogare alle disposizioni del presente comma previo parere del veterinario competente o di altra autorità preposta ai sensi di legge.»

ORDINE DEL GIORNO

G7.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308,

premesso che:

il provvedimento in esame reca "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone";

si ricorda che la riforma dell'articolo 9 della Costituzione (legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022) attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Viene, poi, previsto che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali, con una normativa applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti);

l'articolo 7 prevede uno specifico divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento;

nel nostro Paese dal 2014 è presente una rete di Santuari di animali liberi, luoghi di accoglienza per animali in difficoltà, si tratta di un'aggregazione di progetti che si riconoscono essere molto vicini nel loro percorso e che hanno come obiettivo comune quello di contribuire ad un miglioramento dell'attuale relazione tra noi animali umani e tutti gli altri;

grazie alla loro attività, questi progetti hanno saputo creare dei luoghi di rifugio per molti soggetti, condannati e senza una casa. Per essere considerato un santuario, una struttura deve rispondere a determinati requisiti, ed è per questo che è stata redatta anche una Carta dei Valori;

salvare quanti più animali possibili da morte certa e creare un'alternativa in cui gli ospiti a quattro zampe possono vivere felicemente a contatto con la natura, liberi da obblighi nei confronti degli umani, soddisfacendo i propri bisogni di specie è la filosofia alla base di queste strutture postula che l'uomo non sia padrone incontrastato delle risorse del pianeta, ma parte di un ecosistema e- come tutte le altre creature- soggetto alle sue regole;

impegna il Governo:

a valutare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, forme di supporto delle attività della Rete dei santuari degli animali liberi.

EMENDAMENTI

7.0.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Confisca e pene accessorie)

1. L'articolo 544-*sexies* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 544-*sexies*. - *(Confisca e pene accessorie)* - Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 544-*septies* e 727 consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato.

È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna, per i reati previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 727, consumati o tentati, siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo da un anno a cinque anni.

In caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per i reati previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 544-*septies* e 727 e, ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia

e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata.»».

7.0.2

MAIORINO, BILOTTI, NATURALE, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Confisca e pene accessorie)

1. L'articolo 544-*sexies* è sostituito dal seguente: «Art. 544-*sexies* - *(Confisca e pene accessorie)* - Nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*qua-ter* e 544-*quinquies* nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.201 è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da sei mesi a quattro anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna per i reati di cui al primo periodo siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a sei mesi. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.»».

7.0.3

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Confisca e pene accessorie)

«1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale o di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* del presente codice consumati o tentati e 727 è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. In pendenza di procedimento penale, è sempre disposto il sequestro dell'animale. Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, ai sensi del presente articolo, sono affidati ad associazioni o enti riconosciuti.»;

b) al secondo periodo, le parole: «da tre mesi a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni».

7.0.4

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Confisca e pene accessorie)

«1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale", sono inserite le seguenti: «o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale o di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova»;

b) dopo le parole: "e 544-*quinquies*", sono inserite le seguenti: «del presente codice, consumati o tentati»;

c) le parole: "è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga", sono sostituite dalle seguenti: «è sempre ordinata la confisca dell'animale nonché della prole nata anche dopo il provvedimento di sequestro, anche se appartenenti a persona estranea al reato»;

d) dopo le parole: "se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata", sono inserite le seguenti: «o il decreto penale di condanna è emesso»;

e) dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa a seguito dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqies*, 727 del codice penale e dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010, ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqies* e 727 del codice penale, dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010 e dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è disposta altresì l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali di affezione".»

7.0.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Estensione della previsione della confisca degli animali e altre misure accessorie)

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "dell'articolo 444 del Codice di procedura penale" sono inserite le seguenti: ", di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del Codice di procedura penale, di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova o di pronuncia ai sensi dell'articolo 131-*bis* del Codice penale";

b) sostituire le parole: "e 544-*quinquies*" con le seguenti: "544-*quinquies*, 727 del Codice penale e 4 della Legge n. 201 del 2010, consumati o tentati,";

c) le parole: "è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è sempre ordinata la confisca dell'animale nonché della prole nata anche dopo il provvedimento di sequestro, anche se appartenenti a persona estranea al reato";

d) al comma 2, sostituire le parole "la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata" con le seguenti "i provvedimenti di cui al comma 1 sono pronunciati".

2. All'articolo 544-*sexies* del Codice penale sono aggiunti infine i seguenti commi:

"Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa a seguito dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 727 del Codice penale e 4 della Legge n. 201 del 2010 e si sia proceduto al sequestro, alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-*bis* del Codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, ovvero di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del Codice di procedura penale, di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova o di pronuncia ai sensi dell'articolo 131-*bis* del Codice penale per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 727 del Codice penale, dall'articolo 4 della Legge n. 201 del 2010 e dall'articolo 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 189, è disposta altresì l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali d'affezione."

3. Nelle more del giudizio è sempre disposto il divieto di detenzione di animali sino alla sentenza di assoluzione.»

Art. 8

8.1

SPAGNOLLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 9

9.1

SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "a-bis) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di protezione degli animali d'affezione e da compagnia detenuti presso rifugi permanenti o privati in caso di focolai) -

1. Nei casi di focolaio per una delle malattie animali trasmissibili di cui al Regolamento (UE) 2016/429 agli animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti per finalità da compagnia, detenuti anche all'interno di rifugi permanenti per animali diversi da cani, gatti e furetti o presso privati, si applicano le misure non cruente di controllo previste dall'articolo 61 paragrafo 1) del Regolamento (UE) n. 429 del 2016, ad esclusione della lettera b).

2. L'eventuale abbattimento, da effettuare unicamente tramite eutanasia ad opera di un medico veterinario nel rispetto del benessere animale, è valutato sulla base delle condizioni cliniche dei soggetti contagiati e disposto, in accordo tra l'autorità veterinaria competente e il medico veterinario di riferimento della struttura, nei casi di documentata prognosi infausta al solo scopo di risparmiare all'animale sofferenze non altrimenti evitabili.

3. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale.»".

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. Il Ministero della Salute adotta entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi protocolli sanitari per la gestione dei focolai e l'attuazione o implementazione delle misure di biosicurezza e contenimento delle malattie di cui all'articolo 13, comma 3, lettere b) e c) del Regolamento delegato (UE) n. 687 del 2020."

9.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente :

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di protezione degli animali d'affezione e da compagnia detenuti presso rifugi permanenti o privati in caso di focolai)

1. Nei casi di focolaio per una delle malattie animali trasmissibili di cui al Regolamento (UE) 2016/429 all'interno di rifugi anche per animali diversi da cani, gatti e furetti o presso privati, che ospitano animali non impiegati in attività produttive ma detenuti per finalità da compagnia, si applicano le misure non cruente di controllo previste dall'art. 61 paragrafo 1) del Regolamento (UE) n. 429 del 2016, ad esclusione della lettera b).

2. L'eventuale abbattimento, da effettuare unicamente tramite eutanasia ad opera di un medico veterinario nel rispetto del benessere animale, è valutato sulla base delle condizioni cliniche dei soggetti contagiati e disposto, in accordo tra l'autorità veterinaria competente, il medico veterinario di riferimento della struttura e il proprietario, nei casi di documentata prognosi infau-
sta al solo scopo di risparmiare all'animale sofferenze non altrimenti evitabili.

3. Il Ministero della Salute adotta entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, appositi protocolli sanitari per la gestione dei focolai e l'attuazione o implementazione delle misure di biosicurezza e contenimento delle malattie di cui all'articolo 13, comma 3, lettere b) e c) del Regolamento delegato (UE) n. 687 del 2020.

4. Per le violazioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione le sanzioni previste ai sensi degli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del Codice penale.

9.3

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0-a). Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia detenuti presso rifugi permanenti o privati in caso di focolai)

1. Nei casi di focolaio per una delle malattie animali trasmissibili di cui al Regolamento (UE) 2016/429, all'interno di rifugi anche per animali diversi da cani, gatti e furetti o presso privati, che ospitano animali non impiegati in attività produttive, ma detenuti per finalità da compagnia, si applicano le misure non cruente di controllo previste dall'articolo 61, paragrafo 1), del Regolamento (UE) n. 429 del 2016, ad esclusione della lettera *b*).

2. L'eventuale abbattimento, da effettuare unicamente tramite eutanasia ad opera di un medico veterinario nel rispetto del benessere animale, è valutato sulla base delle condizioni cliniche dei soggetti contagiati e disposto, in accordo tra l'autorità veterinaria competente, il medico veterinario di riferimento della struttura e il proprietario, nei casi di documentata prognosi infuusta al solo scopo di risparmiare all'animale sofferenze non altrimenti evitabili.

3. Il Ministero della salute adotta entro 120 giorni appositi protocolli sanitari per la gestione dei focolai e l'attuazione o implementazione delle misure di biosicurezza e contenimento delle malattie di cui all'articolo 13, comma 3, lettere *b*) e *c*) del Regolamento delegato (UE) n. 687 del 2020.

4. Per le violazioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione le sanzioni previste ai sensi degli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale.»

9.4

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), le parole: «quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000», sono sostituite dalle seguenti: «tre anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000».

9.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000» con le seguenti: «tre a otto anni e con la multa da euro 10.000».

9.6

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quattro a diciotto mesi» con le seguenti: «uno a quattro anni e sei mesi».

9.7

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «quattro a diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi a due anni».

9.0.1

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «della somma da 6.000 euro a 12.000 euro.»;

b) al comma 2, le parole: «della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «della somma da 3000 euro a 9.000 euro.»;

c) al comma 3, le parole: «della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «della somma da 3000 euro a 9.000 euro.»;

d) al comma 4, le parole: «della somma da 300 euro a 700 euro» sono sostituite dalle seguenti: «della somma da 1.000 euro a 2.000 euro.».

9.0.2

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le attività di cattura, allevamento e utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate.»;

2) il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi» sono soppresse;

4) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;

c) all'articolo 12, comma 5, capoverso, le parole: «Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco», sono soppresse;

d) all'articolo 13, comma 2, le parole: «, nonché l'uso dell'arco e del falco», sono soppresse;

e) all'articolo 21, comma 1:

1) le lettere p) e q) sono abrogate;

2) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

«r) usare a fini di richiamo uccelli vivi e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono»;

3) la lettera ee) è sostituita dalla seguente:

«ee) detenere, acquistare, e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui

detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia»;

f) all'articolo 30, comma 1, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: «*e*) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 5000 a euro 10.0000 per chi esercita l'uccellazione. Le pene sono aumentate della metà se l'uccisione concerne uccelli canori»;»;

g) all'articolo 31, comma 1, lettera *h*), le parole: «richiami non autorizzati», sono sostituite dalle seguenti: «richiami vivi».

9.0.3

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Riconoscimento degli equini come animali di affezione)

1. Il cavallo, il pony, l'asino, il mulo, il bardotto, gli ibridi di cavallo e zebra e gli ibridi di asino e zebra, di seguito denominati "equini", sono riconosciuti quali animali di affezione.

2. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la macellazione degli equini e la loro esportazione a tale scopo, anche in via indiretta, nonché la vendita e il consumo delle loro carni.»

Art. 10

10.1

BILOTTI, LOPREIATO

Sopprimere l'articolo.

10.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

10.3

SPAGNOLLI

Sopprimere l'articolo.

10.4

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. Sono vietati la detenzione a catena o con altro strumento di contenzione simile di animali da compagnia, l'uso di collari o impulsi elettrici o a strozzo, nonché di collari con punte, oltre a ogni mezzo o strumento comunque in grado di causare ferite o dolori. 1-bis. È vietata la vendita di animali da compagnia presso negozi o altri esercizi commerciali, nonché tramite l'utilizzo di piattaforme digitali. È vietata altresì la vendita e la detenzione di animali esotici come animali da compagnia.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «al comma 1», inserire le seguenti: «e al comma 1-bis».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «Divieto di vendita e di detenzione di animali di affezione alla catena.»

10.5

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di tenere animali legati con la catena o con altro strumento di contenzione.»

10.6

BILOTTI, LOPREIATO

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Al proprietario o al detentore di animali d'affezione, è fatto divieto di detenerli legati con la catena o con altro strumento di contenzione.».

10.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 sopprimere le parole: «similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza».

10.8

BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «che ne impedisca il movimento».

10.9

BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie» fino alla fine del periodo.

10.10

BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, o da temporanee esigenze di sicurezza».

10.11

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito con le pene previste dall'articolo 727 del codice penale.».

10.12

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 soggiace alle pene previste dall'articolo 727 del codice penale.».

ORDINE DEL GIORNO

G10.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,

premesso che:

il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali;

giova a tal fine ricordare la recente importante riforma dell'articolo 9 della Costituzione e in particolare il terzo comma del medesimo articolo, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, laddove si prevede che "la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali";

l'articolo 10 prevede che lo Stato e le Regioni promuovono e realizzano con frequenza annuale l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche;

il tema della formazione, anche in considerazione del contenuto del provvedimento in esame, necessita il coinvolgimento del personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, del personale degli organi giudiziari, dei medici veterinari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqies* del codice penale;

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le attività di formazione, in relazione alla prevenzione, contrasto e repressione dei delitti contro gli animali di cui alla rubrica del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, sia rivolta anche al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, dei medici veterinari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado.

EMENDAMENTI

10.0.1

BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Fondo per allevamenti cage-free)

1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo denominato "Fondo per la conversione a metodi di allevamento *cage-free*, senza uso di gabbie", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa in-

tesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

10.0.2

BEVILACQUA, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di trofei di caccia)

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila»;

2) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da euro cinquantamila a euro trecentomila»;

3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila»;

2) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro duecentomila»;

3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro ventimila»;

4) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro ventimila»;

c) all'articolo 3, le parole: «articoli 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2 e 3-ter»;

d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter. - 1. Ai fini del presente articolo, per "trofeo di caccia" si intende un animale, una parte di animale o un prodotto derivato ottenuto da un animale, accompagnato da una licenza o da un certificato CITES, che:

a) è grezzo, trasformato o lavorato;

b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria;

c) è importato, esportato o riesportato, in Italia o dall'Italia, da parte o per conto del cacciatore o di soggetti terzi, per uso personale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 1 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 2 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati B e C al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro diecimila a euro ottantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato D al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.

6. Per i trofei di caccia confiscati di cui al comma 5 è disposta, sentita la Commissione scientifica CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione.».

— 50 —

Art. 11

11.1

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, capoverso «I-bis», sostituire le parole: «ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore», con le seguenti: «ipotesi in cui il proprietario o il detentore».

11.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, al capoverso sostituire le parole: «, il detentore o l'operatore» con le seguenti: «o il detentore».

11.3

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Al comma 1, capoverso «I-bis», sopprimere le parole: «o l'operatore».

Art. 12

12.1

BILOTTI, MAIORINO, LOPREIATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Formazione professionale)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito predispongono

un'apposita azione di formazione specifica, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, destinata al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, al personale medico veterinario e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* e 733-*bis* del codice penale.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dell'azione formativa di cui al comma 1 i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione e del merito.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

12.2

SIRONI, BILOTTI, LOPREIATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali)

1. All'articolo 6, della legge 20 luglio 2004, n. 189 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;

b) al comma 2, le parole: «con riguardo agli animali di affezione» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e alle guardie venatorie volontarie».

12.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: ", con riguardo agli animali di affezione," sono soppresse;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Nella banca dati delle Forze di polizia è istituita un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali, suddivisa nelle seguenti categorie: uccisione, maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti e competizioni non autorizzate, furto, avvelenamento mediante esche o bocconi, attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta, traffico illecito di animali da compagnia.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli derivanti dal presente comma si provvede corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

12.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «, con riguardo agli animali di affezione» sono soppresse.

1-ter. All'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «474» sono aggiunte le seguenti: «544-*quater*, 544-*quinquies*»;

b) dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono aggiunte le seguenti: «ai delitti in materia di traffico illecito di animali da compagnia previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201,».

ORDINI DEL GIORNO

G12.1

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,

premesso che:

il Rapporto Ecomafia 2024 realizzato da Legambiente, relativo ai dati raccolti nel 2023, registra un numero di reati ambientali pari a 35.487, in crescita rispetto al 2022 (+15,6 per cento), con una media di 97,2 reati al giorno, 4 ogni ora;

35.487 illeciti penali con una media che sale a 97,2 reati al giorno, 8,8 miliardi il fatturato degli ecomafiosi;

nella classifica degli illeciti ambientali domina il ciclo illegale del cemento, 13.008 reati, +6,5 per cento, ma preoccupa il *pressing* dei reati nel ciclo dei rifiuti, 9.309, +66,1 per cento, al terzo posto i reati contro gli animali, dal bracconaggio alla pesca illegale, dai traffici di specie protette a quelli di animali da affezione fino agli allevamenti,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure volte alla istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di un'apposita sezione dedicata ai reati contro gli animali, che comprenda gli eventi legati all'uccisione, al maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti e competizioni non autorizzate, furto, avvelenamento mediante esche o bocconi, attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta, traffico illecito di animali da compagnia, al fine di effettuare un monitoraggio finalizzato alla connessione di tali reati con le ecomafie e con la criminalità organizzata di cui riferire al Parlamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

G12.2

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,

premessi che:

la proposta di legge in esame affronta un tema di indubbia rilevanza, un tema che smuove universalmente le coscienze, cioè la prevenzione e il contrasto della violenza e dei delitti contro gli animali; si tratta, chiaramente, di un obiettivo importante, di cui non possiamo che condividere i principi generali anche di questa proposta di legge;

pur troppo ancora una volta, ci troviamo di fronte a un'occasione persa: è una proposta di legge al ribasso che valorizza molto di più l'aspetto di inasprimento delle pene e trascura il contesto;

la cronaca quotidiana ci insegna che il solo inasprimento delle pene non basta, che spesso è un approccio che si rivela inefficace non solo perché - ed è dimostrato - difficilmente dissuade i potenziali autori di reati, ma anche e soprattutto perché non affronta le cause profonde di un problema;

i reati contro gli animali, così come molti fenomeni sociali, richiederebbero un'azione più ampia, un'azione strutturale e mirata che, pur troppo, questa proposta tende a non considerare. Crediamo che questa legge potrebbe essere migliorata attraverso degli interventi più incisivi e concreti;

non è sufficiente dunque un approccio meramente repressivo, ma è assolutamente necessario fare prevenzione, educare e farlo in modo strutturale,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a prevedere misure per un'azione volta alla formazione specifica, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, destinata al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, al personale medico veterinario e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* e 733-*bis* del codice penale.

G12.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,

premesso che:

la proposta di legge in esame affronta un tema di indubbia rilevanza, un tema che smuove universalmente le coscienze, cioè la prevenzione e il contrasto della violenza e dei delitti contro gli animali; si tratta, chiaramente, di un obiettivo importante, di cui non possiamo che condividere i principi generali anche di questa proposta di legge;

pur troppo ancora una volta, ci troviamo di fronte a un'occasione persa: è una proposta di legge al ribasso che valorizza molto di più l'aspetto di inasprimento delle pene e trascura il contesto;

la cronaca quotidiana ci insegna che il solo inasprimento delle pene non basta, che spesso è un approccio che si rivela inefficace non solo perché - ed è dimostrato - difficilmente dissuade i potenziali autori di reati, ma anche e soprattutto perché non affronta le cause profonde di un problema;

i reati contro gli animali, così come molti fenomeni sociali, richiederebbero un'azione più ampia, un'azione strutturale e mirata che, pur troppo, questa proposta tende a non considerare. Crediamo che questa legge potrebbe essere migliorata attraverso degli interventi più incisivi e concreti;

non è sufficiente dunque un approccio meramente repressivo, ma è assolutamente necessario fare prevenzione, educare e farlo in modo strutturale,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure volte alla istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di un'apposita sezione dedicata ai reati contro gli animali, che comprenda gli eventi legati all'uccisione, al maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti e competizioni non autorizzate, furto, avvelenamento mediante esche o bocconi, attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta, traffico illecito di animali da compagnia.

EMENDAMENTI

Art. 13

13.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Modifiche all'articolo 727-bis del codice penale)

1. L'articolo 727-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727-bis. - *(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, possesso, detenzione e commercializzazione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)* -

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 10.000 a euro 30.000 chiunque, fuori dai casi consentiti:

a) uccide, cattura, preleva, possiede, detiene, commercializza o pone in offerta a scopi commerciali uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate nell'allegato IV o nell'allegato V della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, se le specie che figurano in quest'ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV;

b) uccide, cattura, preleva, possiede, detiene, commercializza o pone in offerta a scopi commerciali uno o più esemplari delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) commercia uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;

d) importa uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;

2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionali o commerciali.

3. In relazione ai reati contro le specie selvatiche si applicano alle persone giuridiche le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commis-

sione dei reati di cui all'articolo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

5. È sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.»».

13.2

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 544-*quinquies* è inserito il seguente: «Art. 544-*quinquies*.1. - (*Uccisione o distruzione di specie protette*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 6.000 a 60.000 euro.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.»».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'articolo 727-*bis* del codice penale è abrogato.».

13.3

BILOTTI, LOPREIATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Art. 733-*bis*. - (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*) - Chiunque distrugge o comunque deteriora o danneggia

un *habitat* all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 300.000.

Ai fini di cui al presente articolo per *habitat* all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata quale zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, o qualsiasi *habitat* naturale o *habitat* di specie per le quali un sito sia classificato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992».

ORDINI DEL GIORNO

G13.1

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,

premesso che:

il bracconaggio e il commercio illegale di specie animali e vegetali protette (*Wildlife crime*) rappresentano fenomeni tristemente molto diffusi nel nostro Paese; ogni anno sono centinaia di migliaia gli animali uccisi a causa di tali barbare pratiche, tra cui si contano non soltanto gli uccelli migratori e i piccoli passeriformi, ma anche rapaci, mammiferi come orsi, lupi, cervi, camosci, caprioli e molte specie acquatiche, marine e di acqua dolce (bracconaggio ittico);

l'approvazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente, ha indubbiamente rappresentato un punto di svolta fondamentale per la tutela e la protezione degli ecosistemi in Italia. Per completare quest'opera è tuttavia urgente, anche alla luce del novellato articolo 9 della Costituzione, introdurre nel nostro ordinamento alcune norme idonee a tutelare in maniera efficace le specie animali e vegetali e quindi contrastare il fenomeno del bracconaggio internazionalmente noto come *Wildlife crime*, particolarmente diffuso in Italia e stimato come la quarta fonte illegale di reddito delle criminalità organizzate;

a fronte di queste gravi conseguenze, la vigente normativa sanzionatoria volta a contrastare tali fenomeni è caratterizzata da fattispecie contrav-

venzionali associate a sanzioni pecuniarie irrisorie rispetto tanto alla rilevanza del bene giuridico leso, quanto alla entità degli illeciti profitti generati;

questa carenza determina l'impossibilità di ricorrere ad una serie di fondamentali strumenti di indagine e dunque la difficoltà di dare avvio all'azione penale, nonché la tendenziale prematura estinzione dei procedimenti incardinatisi nelle aule di giustizia. Dati forniti dal Ministero della giustizia e pubblicati da ISPRA confermano infatti, che solo un numero esiguo dei procedimenti riesce a giungere sino alla definizione con sentenza;

l'oggettiva carenza di funzione deterrente comporta, quindi, una forte propensione alla reiterazione delle condotte illecite e un diffuso senso di impunità e dall'altra parte svilisce il lavoro degli operatori di polizia che, in tale materia, richiede particolari specializzazioni e un forte impegno investigativo;

le sanzioni previste non si possono dunque considerare «efficaci, proporzionate e dissuasive», requisiti richiesti dalla Commissione europea a fronte di reati molto gravi e diffusi che colpiscono specie tutelate a livello internazionale ed europeo si ricordano, in tal senso, le direttive 92/ 43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (cosiddetta direttiva *Habitat*), e 2009/ 147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;

è necessario inoltre che l'Italia recepisca la nuova direttiva che l'Unione europea ha recentemente adottato per rafforzare la tutela penale dell'ambiente. La direttiva (UE) 2024/1203, adottata dal Parlamento europeo ed entrata in vigore il 30 aprile 2024, abroga e sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Tra gli obiettivi principali che l'Europa si è posta, vanno certamente annoverati quello di incrementare la deterrenza e l'efficacia delle sanzioni penali per i reati ambientali; ampliare il ventaglio di condotte considerate reati ambientali; migliorare le indagini e il perseguimento dei reati ambientali; promuovere la cooperazione tra gli Stati membri in materia di tutela penale dell'ambiente,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a prevedere e sostenere adeguate sanzioni per chi uccide, cattura, preleva, possiede, detiene, commercializza o pone in offerta a scopi commerciali uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate nell'allegato IV o nell'allegato V della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, se le specie che figurano in quest'ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV, uno o più esemplari delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, oppure commercia uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, così come per chi importa uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio.

G13.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone";

si ricorda che la riforma dell'articolo 9 della Costituzione (legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022) attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Viene, poi, previsto che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali, con una normativa applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti);

la proposta interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedendo la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; modificando la rubrica del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale;

la provincia autonoma di Trento ha recentemente approvato una legge che prevede per l'anno 2024 e 2025 la possibilità di abbattere fino a otto orsi all'anno - 4 adulti di cui non più di due femmine e non più di due maschi, e 4 cuccioli), ciò rappresenta un vero fallimento delle politiche di gestione e coesistenza pacifica tra uomo e animali selvatici e dimostra come per la provincia autonoma di Trento l'uccisione degli orsi problematici e/o confidenti sia la principale soluzione da adottare, senza lavorare su altri tipi di interventi;

dagli anni '90 ad oggi sull'arco alpino, secondo i dati disponibili, sono meno di 10 gli individui di orso che si sono resi protagonisti di attacchi alle persone con ferimento delle stesse, di cui uno fatale. Per fare un paragone, secondo i numeri del Soccorso alpino trentino, solo nel 2022 sono morte in montagna 62 persone e 819 si sono ferite per cause di varia natura;

sta assumendo i contorni del giallo la presunta aggressione da parte di un orso avvenuta nella zona del Bleggio Superiore lo scorso 19 ottobre: a un mese di distanza, come riportano diversi mezzi di informazione, è possibile affermare che nei reperti genetici analizzati dalla Fondazione Edmund Mach non c'è traccia di dna di orso;

Impegna il Governo:

ad adottare azioni di gestione della fauna selvatica atte a favorire una coesistenza pacifica tra uomo e orso con una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolte alla comunità, gli operatori locali, turisti e frequentatori della montagna, segnalando in maniera chiara all'inizio e lungo i sentieri

l'eventuale presenza di femmine con piccoli e/o individui con comportamenti potenzialmente pericolosi;

a convocare un tavolo tecnico d'urgenza per confrontarsi sul futuro dell'orso in Trentino e sulle misure da prendere eventualmente nei confronti della recente legge della provincia di Trento.

G13.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,

premessi che:

il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali;

in questo ambito va sottolineata con forza l'importante riforma dell'articolo 9 della nostra Carta Costituzionale e in particolare il terzo comma del medesimo articolo, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, la quale prevede che "la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali";

una delle leggi più importanti del nostro ordinamento a tutela e salvaguardia degli animali, è sicuramente la legge 11 febbraio 1992, n.157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

in questi trentadue anni, la legge n.157/1992, è stata un presidio decisivo a tutela della fauna selvatica, che è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;

da tempo vi sono procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato allineamento alle direttive Ue in materia di caccia e di protezione delle specie di uccelli selvatici;

nonostante le procedure di infrazione aperte, sono da diverso tempo all'ordine del giorno del Parlamento iniziative legislative parlamentari finalizzate a rivedere le norme sul prelievo venatorio e a indebolire fortemente le tutele della fauna selvatica garantite finora dalla legge 157/1992, nonché ad aumentare le prerogative delle regioni in materia di prelievi venatori a discapito della medesima fauna selvatica;

a questo si aggiungano le iniziative di questi ultimi tempi volte a indebolire il ruolo decisivo dell'ISPRA a tutela della fauna e della legge 157/1992, tanto che, il 24 ottobre scorso, numerosi docenti ed esponenti del mondo della ricerca, della conservazione della fauna e della caccia, hanno sentito la necessità di scrivere una lettera aperta alla Presidente del Consiglio,

per manifestare una sincera e profonda preoccupazione per l'attacco subito da ISPRA per la sua attività di gestione della fauna selvatica;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di competenza al fine di tutelare la legge 157/1992, quale presidio fondamentale a tutela della fauna selvatica, da modifiche normative volte a rivedere le norme sul prelievo venatorio e a indebolire fortemente le tutele della fauna selvatica garantite finora dalla medesima legge 157;

a prevedere opportune iniziative a sostegno dell'ISPRA e del ruolo fondamentale assegnatogli dalla L. 157, e a difesa dagli attacchi di cui in premessa, a tutela della sua autonomia.

EMENDAMENTI

13.0.1

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 e con l'arresto da sei mesi a due anni»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.»;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. È fatto divieto di far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi

genere e specie. Chiunque viola il divieto di cui al presente comma è punito ai sensi del comma 2.»».

13.0.2

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)

1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, alinea, le parole: «è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila» sono sostituite alle seguenti: «è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, alinea, le parole: «ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.»;

3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila»;

4) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila»;

c) all'articolo 5-*bis*, comma 7, le parole: «con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila»;

d) all'articolo 6, comma 4, le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila».».

13.0.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Percorsi di recupero presso enti o associazioni)

1. Per i reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, i percorsi di recupero da svolgere presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ai sensi dell'articolo 165, quinto comma, del codice penale e dell'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, non devono prevedere la possibilità di contatto diretto tra l'autore del fatto penalmente rilevante e gli animali fino al termine del percorso di recupero, salvo che si tratti di percorsi di terapia assistita con animali sotto la guida e il controllo di professionisti di zooantropologia assistenziale.».

13.0.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Formazione professionale)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo sono destinate allo sviluppo di forme di formazione specifica, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, destinata al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, al personale medico veterinario e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 733-bis del codice penale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione, della Transizione ecologica, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia e dell'Istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

13.0.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Percorsi di formazione)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, i Ministeri dell'interno, della

difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito attivano specifici percorsi di formazione, destinati a studenti e studentesse e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei re di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqüies* del codice penale.

2. A studenti e studentesse delle scuole del secondo ciclo che frequentano i corsi di cui al comma 1, sono concessi relativi crediti formativi.

3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti, sentite le commissioni parlamentari competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito.».

13.0.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Formazione professionale)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, i Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito attivano specifici percorsi di formazione, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, ai medici veterinari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei re di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqüies* del codice penale.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito.».

13.0.7

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Educazione e prevenzione)

1. Presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo sono destinate alla promozione di un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro gli animali anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 14

14.1

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14

(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189)

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «o introdurre» sono sostituite dalle seguenti: «, introdurre, vendere, cedere o detenere a qualunque titolo» e dopo le parole «*Felis silvestris*» sono inserite le seguenti: «e *Felis catus*»;

b) al comma 2, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a titolo di colpa»;

c) al comma 2-bis:

1) dopo le parole: «, del 16 settembre 2009,» sono inserite le seguenti: «e del regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, o comunque in violazione della normativa vigente»;

2) le parole: «con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o utilizzato in violazione della normativa vigente. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti sono commessi a titolo di colpa»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla violazione, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all'emissione del decreto penale di condanna, di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, conseguono in ogni caso la confisca e la distruzione dei materiali di cui ai commi 1 e 2-bis del presente articolo nonché l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali»;

e) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero di emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-*bis* del presente articolo, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna dispone la sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto. In caso di recidiva è altresì disposta l'interdizione dalle predette attività».

14.0.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Circostanze aggravanti e sanzioni amministrative accessorie ai reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale)

1. L'utente della strada che abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 727, comma primo del codice penale aumentata da un terzo alla metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

2. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-*ter*, comma primo del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

3. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-*bis* del Codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo. Se si tratta di competizioni con animali si applica la

pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-*quinquies* del codice penale.».

14.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche in tema di sanzioni amministrative accessorie)

1. All'articolo 20, quinto comma, della legge n. 689 del 1981, dopo le parole: «È sempre disposta la confisca amministrativa» aggiungere: «degli animali oggetto di violazione» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli animali oggetto di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale o a privati che diano adeguate garanzie di corretta detenzione e gestione degli stessi.».

14.0.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche in tema di esecutività di provvedimenti amministrativi)

1. All'articolo 21-*quater*, comma 1, della legge n. 241 del 1990, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui i provvedimenti dispongano, anche in maniera irreversibile, della vita di animali, questi devono ritenersi sospesi fino al termine di dieci giorni liberi dalla data di pubblicazione per l'eventuale esercizio delle azioni a tutela degli interessi privati o diffusi.».

14.0.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche al Codice del processo amministrativo)

1. Al comma 2 dell'articolo 55 del Codice del Processo Amministrativo, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la decisione riguardi la vita degli animali, gli effetti sono ritenuti irreversibili e la misura della sospensione cautelare è disposta fino all'udienza di merito da fissarsi entro massimo sei mesi dal provvedimento di sospensione».

2. Al comma 3 dell'articolo 56 del Codice del Processo Amministrativo, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la decisione riguardi la vita di animali, gli effetti sono ritenuti irreversibili e la misura di sospensione cautelare urgente è disposta fino all'udienza di sospensiva da fissarsi entro massimo 30 giorni dal provvedimento di sospensione».

14.0.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di spettacolo)

1. Dopo l'articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disciplina per il riordino delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti)

1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese circensi e dello spettacolo straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento che non rispettano la natura e l'indole dell'animale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il numero, il sesso e l'età degli animali posseduti. La stessa Direzione, con la collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali, provvede a valutare la possibilità di una nuova collazione degli animali nel territorio nazionale.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è vietata ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, compresa quella derivante dalla riproduzione degli esemplari detenuti. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività circensi appartenenti alla stessa impresa circense.

4. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per nove mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. In caso di mancata comunicazione dei dati degli animali posseduti, ai sensi del comma 2, si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da 25.000 euro a 50.000 euro. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata, all'interno della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione speciale con il compito di coadiuvare e di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione e nella collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture adeguate presso le quali non sono allestiti spettacoli che utilizzano animali.

6. Il decreto di cui al comma 5 individua, altresì, i compiti e le attività della sezione speciale ivi prevista, che si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria del settore circense, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, nonché della collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali.

7. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1, le regioni, le province e i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre nel territorio di competenza il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti, italiani o esteri, che fanno uso di animali, anche qualora le imprese siano in fase di riconversione.

8. Sono esclusi da qualsiasi contribuzione pubblica gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, anche operanti all'estero, comprese le esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi animali possono provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.

9. Con decreto del Ministro della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature delle imprese circensi in fase di riconversione, alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti a eventi fortuiti. Con il medesimo decreto possono essere individuati i requisiti dei centri di accoglienza di cui al comma 10 ed eventuali forme di sostegno in loro favore.

10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, gli animali non più utilizzati dai circhi in fase di riconversione possono essere temporaneamente ospitati in centri di accoglienza.

11. L'erogazione dei contributi di cui al comma 9 è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il non utilizzo di animali o un comprovato impegno in tale senso, nonché, con riferimento ai centri di accoglienza, alla presentazione di documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.

12. Il comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 destina gradualmente incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché di attività circensi in fase di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate"».».

14.0.6

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Attuazione dell'articolo 2 comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 106)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Legge sono vietati, su tutto il territorio nazionale, i circhi e le esibizioni, itineranti e a sede fissa, nonché gli spettacoli viaggianti, che detengono o utilizzano animali.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle attività di cui al comma 1 di acquisire, anche temporaneamente, a qualunque titolo, animali. Dalla medesima data i proprietari e i detentori di animali assicurano l'adozione di misure idonee a impedirne la riproduzione.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Salute comunicano al Ministero della Cultura l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla detenzione degli animali dismessi dalle attività di cui al comma 1 nonché di quelli autorizzati in altri Paesi dell'Unione europea.

4. Nei casi di cessione degli animali a strutture diverse dagli stabilimenti di cui al comma 3 deve sempre essere garantito il rispetto delle condizioni di benessere animale fino al naturale termine della loro vita e misure idonee a impedirne la riproduzione.

5. Dall'entrata in vigore della presente Legge sono ammessi a presentare domanda per l'accesso ai contributi e a riceverne solo i circhi, le esibizioni e gli spettacoli viaggianti che non detengono e utilizzano animali.

6. Anche in concorso con eventuali reati, la violazione del divieto di impiego degli animali nelle attività di cui al comma 1 e dei commi 2 e 4 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00 oltre alla confisca della struttura, dei mezzi e delle attrezzature. Eventuali risorse rinvenienti dalle sanzioni e dalle confische di cui al primo periodo del presente comma sono riassegnati alle attività che hanno presentato domanda ai sensi del comma cinque. È sempre disposta la confisca degli animali e restano a carico dei trasgressori i relativi costi di sistemazione e mantenimento. Le presenti violazioni impediscono, altresì, l'accesso a qualunque tipo di finanziamento pubblico.

7. Dall'entrata in vigore della presente Legge la Legge 18 marzo 1968, n. 337 è abrogata.

8. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per la riconversione e il reimpiego del personale impiegato nei circhi e negli spettacoli viaggianti che utilizzano animali di cui

al comma 1 e 2, con una dotazione pari a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi di formazione, riqualificazione professionale e inserimento lavorativo in ambiti compatibili con le finalità della presente legge.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 500.000 annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.7

UNTERBERGER, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono vietati, su tutto il territorio nazionale, i circhi e le esibizioni, itineranti e a sede fissa, nonché gli spettacoli viaggianti, che detengono o utilizzano animali.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle attività di cui al comma 1 di acquisire, anche temporaneamente, a qualunque titolo, animali. Dalla medesima data i proprietari e i detentori di animali assicurano l'adozione di misure idonee a impedirne la riproduzione.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Salute comunicano al Ministero della Cultura l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla detenzione degli animali dismessi dalle attività di cui al comma 1 nonché di quelli autorizzati in altri Paesi dell'Unione europea.

4. Nei casi di cessione degli animali a strutture diverse dagli stabilimenti di cui al comma 3 deve sempre essere garantito il rispetto delle condizioni di benessere animale fino al naturale termine della loro vita e misure idonee a impedirne la riproduzione.

5. Dall'entrata in vigore della presente legge sono ammessi a presentare domanda per l'accesso ai contributi e a riceverne solo i circhi, le esibizioni e gli spettacoli viaggianti che non detengono e utilizzano animali.

6. Anche in concorso con eventuali reati, la violazione del divieto di impiego degli animali nelle attività di cui al comma 1 e dei commi 2 e 4 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00 oltre alla confisca della struttura, dei mezzi e delle

attrezzature che potranno essere riassegnati alle attività che hanno presentato domanda ai sensi del comma 5. È sempre disposta la confisca degli animali e restano a carico dei trasgressori i relativi costi di sistemazione e mantenimento. Le presenti violazioni impediscono, altresì, l'accesso a qualunque tipo di finanziamento pubblico.

7. Dall'entrata in vigore della presente legge, la legge 18 marzo 1968, n. 337, è abrogata.».

14.0.8

SIRONI, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 544-ter del codice penale nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 e 7, previste per gli animali impiegati in attività sportive, ivi compresi i cavalli.».

14.0.9

BILOTTI, MAIORINO, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nonché agli articoli» sono inserite le seguenti: «544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies,»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori e per delitti contro gli animali*».».

14.0.10

CATALDI, BILOTTI, MAIORINO, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Interazione uomo animale in carcere)

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, dopo il primo comma è inserito il seguente capoverso: «Ai detenuti e agli internati è consentito incontrare i propri animali domestici in appositi locali ad esso dedicati.».

14.0.11

CATALDI, MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Promozione dell'interazione uomo-animale in carcere)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n.354, dopo l'articolo 27, è inserito il seguente: "Art. 27-bis (*Promozione dell'interazione uomo-animale in carcere*) - 1. Al fine di promuovere il benessere psicofisico dei detenuti, anche nel quadro del trattamento rieducativo, sono individuati all'interno degli istituti penitenziari appositi spazi per lo svolgimento di attività assistite con animali.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate sotto la guida e il controllo di professionisti esperti in zooantropologia assistenziale, previa valutazione da parte della direzione dell'istituto penitenziario, d'intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria."».

14.0.12

CATALDI, MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Rapporti con la famiglia e con gli animali domestici)

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n.354, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e con gli animali domestici» e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rapporti con la famiglia e con gli animali domestici».

14.0.13

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 21, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) l'esercizio venatorio in tana ovvero nei luoghi di rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica diversi dalle oasi di protezione di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a);";

b) alla lettera r), dopo le parole: «usare a fini di richiamo» sono inserite le seguenti: «, o detenere nei luoghi di caccia,».

14.0.14

MAIORINO, BILOTTI, LOPREIATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All'articolo 30, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Per chi esercita la caccia sprovvisto di abilitazione all'esercizio venatorio, o con

abilitazione scaduta di validità, sospesa o revocata, si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.»».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58697

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 236(ant.) del 26/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01446589/all>

1.3.2.1.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 237(pom.) del 04/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01446786/all>

1.3.2.1.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 238(ant.) del 05/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01446935/all>

1.3.2.1.4. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239(pom.) dell'11/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01447242/all>

1.3.2.1.5. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 176(pom.) del 25/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01449431/all>

1.3.2.1.6. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180(ant.) del 02/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01449619/all>

1.3.2.1.7. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182(ant.) del 03/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01449743/all>

1.3.2.1.8. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 185(ant.) del 10/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01451783/all>

1.3.2.1.9. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 186(pom.) del 15/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01452094/all>

1.3.2.1.10. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 188(ant.) del 23/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01452530/all>

1.3.2.1.11. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 256(ant.) del 23/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01453133/all>

1.3.2.1.12. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 258(pom.) del 29/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01453460/all>

1.3.2.1.13. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 259(ant.) del 30/04/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01453489/all>

1.3.2.1.14. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 260(pom.) del 06/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01454685/all>

1.3.2.1.15. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 266(pom.) del 20/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01456597/all>

1.3.2.1.16. 2^ Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 268(pom.) del 21/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01456807/all>

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=58697

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 91(pom., Sottocomm. pareri) del 13/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01455446/all>

1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 323(pom.) del 13/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01455466/all>

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 360(pom.) dell'11/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01447244/all>

1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 390(pom.) del 27/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01457158/all>

1.4.2.3. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 194(pom.) dell'11/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01447309/all>

1.4.2.3.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 195(ant.) del 12/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01447445/all>

1.4.2.3.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 196(ant.) del 19/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01447628/all>

1.4.2.3.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 197(ant.) del 25/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01449415/all>

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 295(pom.) del 06/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/SommComm/0/01454683/all>

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=58697

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 310 del 29/05/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/19/Resaula/0/01457617/all>

